

**Comitato Unitario Permanente  
degli Ordini e Collegi Professionali**

*Il Presidente*

Prot. n° 65/U/15

Roma, 24 marzo 2015

**Ai Colleghi Presidenti  
dei Consigli Nazionali  
degli Ordini e Collegi Professionali  
aderenti al CUP**

Loro Sedi

**Oggetto:** Definizione ordini professionali - soppressione art. 8 ddl 1577  
(Riorganizzazione amministrazioni pubbliche)

*Illustri Presidenti, cari Amici,*

Vi comunico con la presente che nella seduta del 18 marzo u.s., la Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato gli emendamenti soppressivi dell'art. 8 del disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, c.d. "ddl Madia").

La soppressione presenta una rilevanza diretta e significativa per gli ordini professionali. Il testo dell'art. 8, infatti, nel classificare e definire le diverse categorie di amministrazione pubblica, annoverava gli ordini professionali, alla lett. e), tra le "amministrazioni pubbliche".

Il C.U.P. non aveva mancato di rappresentare, nelle sedi opportune, l'improprietà di simile qualificazione ed i rischi ad essa connessi.

Come rilevato dal nostro Ufficio legislativo, infatti, l'inserimento degli ordini professionali tra le "amministrazioni pubbliche" non teneva conto dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, che da tempo hanno individuato negli ordini una peculiare categoria di enti, che uniscono alla natura pubblica ed al carattere non economico la particolare rilevanza della base associativa, come fonte speciale di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria.

Il mancato riconoscimento della specificità dell'ordine professionale – ad esempio, attraverso il riferimento alla nozione di “ente pubblico associativo”, già utilizzata da altri testi normativi di settore (come l'art. 6 del D. Lgs. n. 139/2005, *Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili* e nell'art. 24 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) – avrebbe determinato un *vulnus* assai significativo dell'autonomia funzionale degli ordini professionali. In particolare, gli ordini sarebbero stati esposti al rischio dell'estensione indiscriminata ad essi di disposizioni dell'ordinamento dettate con riferimento generale ad altre tipologie di pubbliche amministrazioni. Tale rischio, inoltre, sarebbe stato aggravato dalla circostanza che la lettera e) dell'articolo oggi soppresso accomunava gli ordini alle “amministrazioni nazionali, quelle territoriali e quelle di istruzione e cultura”, assai diverse per configurazione e missione istituzionale.

Salutiamo pertanto con favore la soppressione della disposizione in esame ed esprimiamo l'auspicio – alla cui realizzazione il CUP non cesserà di dare il proprio contributo – che successivi interventi normativi di tal genere tengano nella dovuta considerazione, in forme adeguate, la specificità degli ordini professionali, la peculiarità della loro configurazione normativa, della loro forma istituzionale e, soprattutto, della loro irrinunciabile autonomia.

Con i più cordiali saluti,

